



Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4



Provvedimento n. 447
Classificazione: 09-09-02 2006/85/0

del 25/07/2006

Oggetto: AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA DITTA ALMA PETROLI SPA - STABILIMENTO DI RAVENNA

SETTORE TUTELA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Reg. N. 310

Esatte L. 0,52

R. RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento n.217 del 02.05.2002 rilasciato alla Ditta Alma Petroli SPA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via di Roma, n.67, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento per la raffinazione di greggi pesanti ubicato in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.195;

VISTA la domanda, corredata del progetto, presentata dalla Ditta Alma Petroli SPA con la quale si richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento per la raffinazione di greggi pesanti nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.195;

VALUTATO il progetto di aggiornamento che prevede modifiche delle condizioni dei forni di processo F102 ed F102A, del funzionamento del forno F106OX e modifiche di utilizzo delle caldaie Bono e Therna, e variazione delle condizioni di funzionamento dell'impianto Vepal;

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO altresì il Decreto Legislativo n.152/2006;

VISTO il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Eccellenza Industria Chimica - ;

VISTO l'art.107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:

...

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. Di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 217 del 02/05/2002, alla Ditta Alma Petroli SPA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via di Roma n.67, per l'impianto di raffinazione di greggi pesanti, sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.195, come richiesto dalla Ditta stessa;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Alma Petroli SPA – Stabilimento di Ravenna -** e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **I compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.**



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. STENIO NALDI



Allegato A)

I limiti di emissione e le prescrizioni che la Ditta Alma Petroli SPA – Stabilimento di Ravenna - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E15 – IMPIANTO VEPAL**

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8000	h/anno

Il sistema di abbattimento installato deve garantire una resa pari almeno il 50% e comunque la concentrazione massima ammessa di inquinanti é:

Carbonio Organico Totale	500	mg/Nmc
--------------------------	-----	--------

Per la verifica della resa di abbattimento del COT deve essere installato un punto di prelievo anche a monte dell'impianto denominato Vepal.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – GENERATORE DI CALORE THERMA (alimentato con O.C., benzinone, metano e stream da ossidazione)

Portata massima	12500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	200	°C
Durata	8000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E3 -POST - COMBUSTORE F 106 OX (alimentato con o.c., metano, benzinone, metano e stream da ossidazione)

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	7000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

C Organico Totale	50	mg/Nmc
NOX	300	mg/Nmc
SOX	200	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO DI PROCESSO F102/A (alimentato con olio combustibile, metano, benzinone, metano e stream da ossidazione

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	35	m
Durata	8000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI CALORE BONO (alimentato con Olio Combustibile, metano, benzinone, metano e stream da ossidazione -

(Funziona in alternativa a E1)

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	14,5	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E4 – FORNO DI PROCESSO F102 (alimentato con O.C., metano, benzinone, metano e stream da ossidazione)

(Funziona in alternativa a E5)

Portata massima	9300	Nmc/h
Altezza minima	32	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E16 – SALDATURA – NON INSTALLATO -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Qualora la Ditta intenda attivare tale punto di emissione, dovrà darne comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000;
2. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 ;
3. Per quanto riguarda i limiti di emissione fissati per i generatori di calore E1,E2,E4,E5, i valori indicati sono da intendersi come limite massimo puntuale per ogni punto di emissione. La Ditta è comunque tenuta al



- rispetto di quanto previsto dal DLGS 152/2006, Allegato I, Parte IV, Sezione 1, che prevede che i valori di emissione sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria della massa di inquinanti emessi e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi emessi dall'intera raffineria.
4. Per la emissione E15 – Impianto Vepal – che convoglia gli sfiati dei serbatoi e parte degli sfiati dei reattori di ossidazione, il sistema di condensazione e successivo lavaggio, deve avere una resa di abbattimento pari almeno al 50%.
 5. Per le emissioni provenienti dalle caldaie (Bono e Therma) e dai forni F102, F102A, dovrà essere installato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per i seguenti parametri:
 - portata, temperatura, umidità, pressione, tenore di ossigeno dei fumi.
 - polveri, NOx, SOx, CO, COT e acido cloridrico.
 6. Almeno una volta all'anno la Ditta è tenuta a monitorare il contenuto di metalli pesanti nelle emissioni in cui si utilizza olio combustibile e/o benzinone di raffineria, e/o stream da ossidazione, unitamente al contenuto di Zolfo espresso in %le in Peso, nei combustibili utilizzati.
 7. Si prende atto delle emissioni diffuse provenienti dai serbatoi di stoccaggio (a tetto fisso e mobile); si prende altresì atto dei restanti punti di emissione senza indicare limiti specifici: scarichi di emergenza, cappe da laboratorio, valvole di sicurezza, fornetti di recupero dei prodotti petroliferi, carico gasolio flussante, zona colaggio bitume ossidato;
 8. Si prende altresì atto che il punto di emissione E16 – Saldatura – non è stato installato. Qualora la Ditta intenda attivarlo, dovrà darne comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.
 9. Si indica altresì per i controlli da effettuarsi sulle emissioni, la installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per i seguenti parametri:
 - portata, temperatura, umidità, pressione, tenore di ossigeno dei fumi.
 - polveri, NOx, SOx, CO, COT e acido cloridrico.
 - 10 Considerato altresì che, nell'ottica della estensione dell'accordo volontario di trasmissione dei dati dei sistemi SMCE delle Aziende che insistono sul polo chimico e industriale, codesta Azienda è tenuta a concordare con la Sezione Provinciale ARPA di Ravenna, una procedura per la trasmissione dei dati all'ARPA stessa.



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 25/07/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 25/07/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
